



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*



**IN CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO**

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante *"Norme in materia ambientale"*;

VISTO, in particolare, il D.Lgs. 104 del 16 giugno 2017 recante *"Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114"*, entrato in vigore il 21 luglio 2017, che apporta modifiche al D.Lgs. 152/2006 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale;

- **PRESO ATTO** che il citato D.Lgs. 104/2017, all'art. 23, co. 1 e 2 prevede che *"Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017 [...]"* e che *"i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente [...]"*;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente *"Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" ed in particolare l'art. 5 che prevede che *"nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione ambientale [...] l'espletamento di quanto previsto dal presente regolamento deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale"*;

VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164", concernente il riordino e la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, entrato in vigore il 22 agosto 2017, che ha abrogato il DM 161/2012;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del D. L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS e prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

CONSIDERATO che, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Puglia, nominato con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA la Legge n. 121, articolo 36 comma 7 bis del 17.12.2012, che trasferisce le competenze in materia di valutazione ambientale della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale dalle regioni allo Stato;

PRESO ATTO dell'istanza, già attivata da Terna Rete Italia S.p.A. presso la Regione Puglia in data 3 novembre 2010;

VISTA la nota prot. DVA-2013-8558 del 11 aprile 2013, con la quale, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche normative introdotte dalla Legge n. 121, articolo 36 comma 7 bis del 17.12.2012, ha chiarito che *"i procedimenti di VIA, avviati presso le Amministrazioni regionali prima del 18.10.2012, debbano essere conclusi presso l'Amministrazione Statale in virtù della oramai radicata competenza in capo ad essa ad opera della succitata norma"*;



VISTA, pertanto, la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Terna Rete Italia S.p.A. per il progetto "*Potenziamento Linea AT 150 kV Acquaviva - Matera dal sostegno 286b alla C.P. di Acquaviva*" con nota prot. TRISPA/P20140001867 del 4 febbraio 2014, acquisita con prot. DVA-2013-3336 del 10 febbraio 2014;

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale, nonché le integrazioni ed i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale, comprensivo della Valutazione di incidenza, per la pubblica consultazione è avvenuta in data 6 febbraio 2014 sui quotidiani "La Repubblica" e "La Gazzetta del Mezzogiorno-Bari";

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., considerate dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS nel corso dell'istruttoria, riportate a pag. 5 del Parere n. 1969/DVA del 22 gennaio 2016;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. sono pervenuti i pareri espressi dal Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione n. 26704-P del 6 ottobre 2014, assunto al prot. DVA-2014-33346 del 16 ottobre 2014, e dall'ARPA Puglia, per il tramite della Regione, con nota prot. 13672 dell' 8 ottobre 2015, acquisita con prot. DVA-2015-27415 del 3 novembre 2015 e considerati dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS nel corso dell'istruttoria;

PRESO ATTO che le opere in progetto rientrano nelle tipologie elencate nell'Allegato II alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al punto 4-bis "*Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica facenti parte della rete elettrica nazionale con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato superiore a 10 Km [...]*", come modificato dall'art. 22, comma 7 bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221 e prevedono, l'ammodernamento (la sostituzione di sostegni, conduttori, corda di guardia e componentistica) dell'elettrodotto esistente a 150 kV in semplice terna, dalla C.P. di Acquaviva al palo n. 286b di derivazione per la S.E. di Matera 380 kV, per una lunghezza complessiva di 20,22 km, e la realizzazione di una variante di 5,40 km in prossimità del paese di Santeramo in Colle (BA).

Le opere interessano i comuni di Santeramo in Colle, Cassano delle Murge ed Acquaviva delle Fonti in provincia di Bari;



CONSIDERATO che, per quanto attiene alle aree della Rete Natura 2000 potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, l'elettrodotto in progetto attraversa i seguenti siti:

- SIC IT 9120003: "Bosco di Mesola";
- ZPS IT 9120007: "Murgia Alta";

CONSIDERATO che, con riferimento alle suddette aree della Rete Natura 2000, il Proponente ha provveduto a redigere uno studio per la Valutazione di incidenza al Livello II (Valutazione appropriata);

PRESO ATTO che, come si evince dall'allegato parere, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, sulla base dell'istruttoria condotta, ha valutato *"che in merito alle aree naturali protette, la Valutazione di Incidenza [...], relativamente ai siti Murgia Alta e Bosco di Mesola risulta priva di numerosi elementi specifici necessari al parere non fornendo, tra l'altro, le necessarie indicazioni sul posizionamento dei sostegni e senza specificare gli habitat interferiti"*;

ACQUISITO il parere negativo della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 1969 del 22 gennaio 2016, assunto al prot. DVA-2016-1856 del 26 gennaio 2016, costituito da n. 37 pagine;

CONSIDERATO che nel citato parere, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, ha valutato tra l'altro che:

- *"lo SLA e gli elaborati del proponente risalgono al gennaio 2010, ovvero sono datati e che la regolazione richiamata potrebbe essere in parte aggiornata ed i luoghi modificati"* [...];
- *"la documentazione non contiene elementi sufficienti per esprimere il parere"* [...],

in particolare,

- *"l'impatto degli elettrodotti sull'avifauna, trovandosi oltretutto all'interno di due SIC, risulta significativo e non sono stati monitorati i dati sulle linee aeree già presenti di segnalazioni sulla fune di guardia con dispositivi di allertamento visivo e sonoro"*;
- *"lo Studio Geologico preliminare, nella tratta compresa tra il sostegno 2 e il sostegno 5, evidenzia la necessità di effettuare le indagini geotecniche del terreno"*;
- *"la fase di smantellamento avrà impatti sull'ambiente correlati alla fase di cantiere in particolare per suolo, aria, rumore, gestione dei rifiuti, realizzazione delle piste per raggiungere i sostegni"*;
- *"l'insufficienza del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo (PUT) non consente di esprimersi in modo positivo alla richiesta di compatibilità, in quanto il MATTM deve approvare il PUT prima o congiuntamente alla compatibilità ambientale"*,



inoltre,

- *“è completamente assente la descrizione delle modalità di dismissione dell'elettrodotto esistente” [...] e “si evincono alcuni aspetti progettuali che non sono sufficientemente approfonditi ovvero se il proponente si impegni al ripristino ed alla rinaturalizzazione delle piste e dei siti di cantiere”;*

VISTA la nota prot. n. 2118/DVA del 28 gennaio 2016, con cui la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha dato attuazione alle disposizioni di cui all'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che *“nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda”;*

PRESO ATTO che il Proponente non si è avvalso del diritto di cui al citato art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, ovvero di presentare per iscritto le proprie osservazioni, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

ACQUISITO il parere negativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 4959 del 15 febbraio 2018, assunto al prot. 3843/DVA del 15 febbraio 2018, costituito da n. 5 pagine;

ACQUISITO il parere negativo della Regione Puglia espresso con D.G.R. n. 739 del 25 maggio 2016, assunto al prot. DVA-2016-15648 del 10 giugno 2016, costituito da n. 21 pagine;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente Decreto e ne costituiscono parte integrante i seguenti pareri:

1. Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n. 1969 del 22 gennaio 2016, assunto al prot. DVA-2016-1856 del 26 gennaio 2016;
2. Parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prot. n. 4959 del 15 febbraio 2018, assunto al prot. 3843/DVA del 15 febbraio 2018;
3. Parere della Regione Puglia con Delibera di Giunta Regionale n. 739 del 25 maggio 2016, assunto al prot. DVA-2016-15648 del 10 giugno 2016.

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dovere provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale;



DECRETA

giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto di
*"Potenziamento Linea AT 150 kV Acquaviva - Matera dal sostegno 286b alla
C.P. di Acquaviva"* presentato dalla Società Terna Rete Italia S.p.A.

Art. 1 (Disposizioni Finali)

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Terna Rete Italia S.p.A., al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dello sviluppo economico ed alla Regione Puglia, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni interessate.

La Società Terna Rete Italia S.p.A. provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ed al parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Regione Puglia, sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE



IL MINISTRO DEI BENI E
DELL'E ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO

